



Comune di Stradella
Provincia di Pavia

**Regolamento comunale
per la costituzione e il funzionamento della
Consulta Permanente delle Aree Omogenee
Periferiche**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 25/09/2019)

Art. 1 – Norme generali

1. In attuazione dell'art. 45 dello Statuto del Comune di Stradella il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta Permanente delle Aree Omogenee Periferiche, composta da cittadini residenti nelle 7 (sette) aree omogenee periferiche di: Casamassimini, Torre Sacchetti - Cassinello, Badia, Colombetta, Santa Maria – Valle Muto - Orzoni – Santa Croce, Solinga – Casa Agati – Montebruciato - Casa Berni , Cadonica – Boccazza.
2. La funzione principale della Consulta è esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l'adozione di atti relativi a problematiche legate alle realtà frazionali.
3. La Consulta avrà durata pari a quella del Consiglio Comunale tranne che in sede di prima nomina che sarà considerata sperimentale.
4. Nella fase sperimentale la durata sarà di 2 (due) anni alla fine dei quali sarà verificata l'efficacia funzionale della Consulta. In caso di verifica positiva la Consulta proseguirà fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
5. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione della Consulta idonei locali per le riunioni della medesima.

Art. 2 – Composizione e costituzione

1. La Consulta si compone del Sindaco o di un suo delegato, dell'Assessore competente o suo delegato, di sette membri effettivi e sette supplenti, uno per ogni area omogenea.
2. I componenti della Consulta verranno individuati sulla base delle candidature come disciplinato dall'art. 3.
3. Potranno partecipare alla scelta e candidarsi a far parte della Consulta tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle aree omogenee, ciascuno per il rispettivo territorio di residenza.
4. Il diritto a partecipare alla scelta di cui al comma precedente sarà verificato mediante l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

1. I cittadini che vorranno far parte della Consulta dovranno presentare la propria candidatura presso la Segreteria Generale entro e non oltre il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.
2. Le candidature saranno presentate utilizzando un apposito modulo, predisposto dal Comune.
3. Non potranno candidarsi:
 - a) i dipendenti del comune di Stradella;
 - b) il legale rappresentante o il dirigente di società con totale o parziale capitale del comune di Stradella;

c) chi riveste, in ambito comunale, una carica pubblica.

4. La presentazione della candidatura dovrà contenere apposita autocertificazione dei candidati di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 4 – Nomina della Consulta

1. Il Sindaco, con proprio atto, sulla scorta delle candidature pervenute, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nominerà formalmente la Consulta, individuando l'unità operativa comunale che si occuperà del supporto amministrativo e del funzionamento di tale organo.

2. Il Sindaco, o l'Assessore competente, provvederà a comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile, la composizione della Consulta.

3. Il Sindaco provvederà a dare evidenza pubblica della nomina anche attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

4. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, sia necessario sostituire e nominare un componente della Consulta, si procederà con le modalità di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4.

Art. 5 – Adempimenti della prima seduta

1. La Consulta entra in carica il giorno di adozione del decreto di nomina.

2. La prima seduta della Consulta sarà convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dal decreto di nomina.

3. Nel corso della prima seduta, la Consulta provvederà a nominare il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

Art. 6 – Funzionamento della Consulta

1. Il Presidente convoca e presiede la Consulta, fissa la data, l'orario e gli argomenti da trattare, la Consulta potrà riunirsi qualora vi siano problematiche emergenti e comunque una volta ogni 90 gg.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e può essere delegato a ricoprirne le funzioni.

3. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione di argomenti da trattare all'ordine del giorno dei lavori della Consulta medesima.

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con avvisi scritti contenenti l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'elencazione dell'ordine del giorno da trattare.

5. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati, per posta elettronica o per posta ordinaria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

6. L'avviso dovrà essere partecipato, entro lo stesso termine, al Sindaco e all' Assessore competente.

7. I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario, che li sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I verbali vengono trasmessi al Comune.

Art. 7 – Le proposte della Consulta

1. La Consulta può formulare proposte da sottoporre all'attenzione del Comune nell' ambito di quanto previsto dal comma 2 dell' art. 1.

2. A tale scopo sarà compito del Presidente di inoltrare la proposta all' Assessore competente che, a sua volta, potrà o rispondere direttamente, oppure, qualora ve ne siano gli estremi di legge, sottoporre la questione all'attenzione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

3. L' Assessore competente, nei trenta giorni successivi, comunicherà al Presidente della Consulta, le determinazioni assunte dagli organi collegiali sulle proposte della Consulta.